

N. 10341/2015 REG.PROV.COLL.

N. 10548/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10548 del 2014, proposto da [...],
rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio eletto
presso lo Studio Legale Bonetti & Partners in Roma, via San Tommaso D'Aquino,
47;

/contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*;

Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore *pro tempore*;

Università degli Studi di Bari, in persona del Rettore *pro tempore*;

Università degli Studi Tor Vergata di Roma, in persona del Rettore *pro tempore*;

rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via

dei

Portoghesi,

12;

CINECA;

nei confronti di

Francesca Monego, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Racco, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Roma, via Ugo De Carolis, 101; Monika Roicka e Shamaila Hussain, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina inglese per l'a.a. 2014/2015;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimare e di Francesca Monego;

Vista l'ordinanza di questa Sezione n. 4204 del 10 settembre 2014, di accoglimento della domanda cautelare di ammissione con riserva, che dispone altresì l'integrazione del contraddittorio;

Vista la documentazione depositata dalla ricorrente il 24 settembre 2014, recante prova dell'intervenuta integrazione del contraddittorio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato che con il ricorso in epigrafe i ricorrenti impugnavano la graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina inglese per l'a.a. 2014/2015;

Rilevato, altresì, che con ordinanza n. 4204 del 10 settembre 2014 questa Sezione ha accolto l'istanza cautelare ed ha ordinato all'amministrazione di disporre l'ammissione con riserva e in soprannumero dei ricorrenti;

Considerato che, con la memoria depositata in data 21 maggio 2015, i ricorrenti hanno reso noto al collegio di essere stati immatricolati con riserva al corso di laurea in medicina inglese presso l'Università di Roma Tor Vergata, che frequentano regolarmente;

Preso atto che nella predetta memoria i ricorrenti chiedono che il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, "con il conseguente effetto di stabilizzazione della posizione giuridica di parte ricorrente";

Considerato che, quanto rappresentato dalla parte ricorrente nella memoria sopra indicata, fa sì che non resti al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto "la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso - in omaggio al principio dispositivo - il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità" (tra le molte, si leggano Cons. Stato, quarta sezione, 15 aprile 2004, n. 3041 e 27 aprile 2004, n. 2551; T.A.R. Lazio, Roma, prima sezione, 2 febbraio 2011, n. 971 e 8 novembre 2010, n. 33224, T.A.R. Lazio, Roma, sezione terza bis, n. 7327 del 12 marzo 2015; T.A.R. Campania, Napoli, sesta sezione, n. 3141 del 18 giugno 2013, n. 3542 del 24 luglio 2012; n. 2008 del 2 maggio 2012; n. 564 del 3 febbraio 2012, e, quarta sezione, n. 22318 del 3 novembre 2010);

Ritenuto che l'esito in rito giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara

improcedibile, ferma restando l'immatricolazione in soprannumero dei ricorrenti nel corso di laurea in questione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente, Estensore

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

•